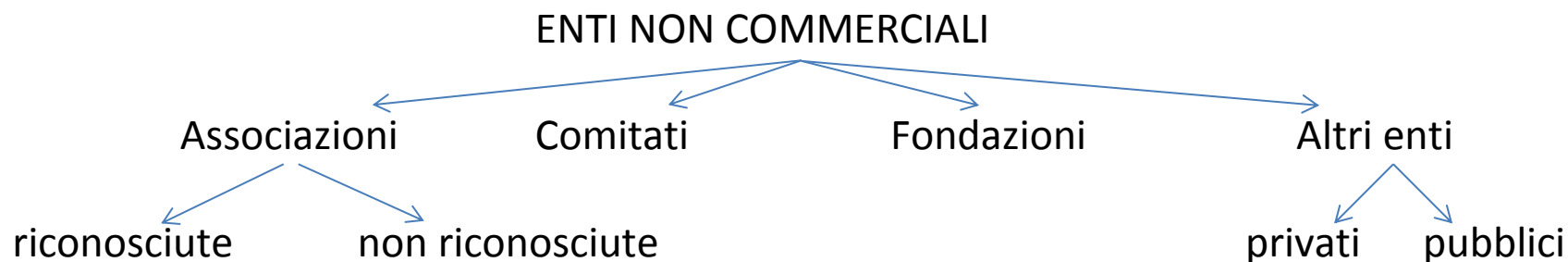


# ASSOCIAZIONI NO PROFIT



Riferimenti normativi:

Codice Civile Libro I Titolo II

Capo I Disposizioni generali

Capo II Associazioni e fondazioni

Capo III Associazioni non riconosciute e comitati

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazione

Organizzazione stabile di due o più soggetti riuniti per il conseguimento di uno scopo comune ideale o comunque di natura non economica.

Lo scopo è interno all'ente ed il fine è dare vantaggio agli stessi associati.

Contenuto Atto costitutivo e Statuto:

- la denominazione dell'ente
- l'indicazione dello scopo
- l'indicazione del patrimonio
- l'indicazione della sede
- le norme sull'ordinamento
- le norme sull'amministrazione
- i diritti e gli obblighi degli associati
- le condizioni per la loro ammissione

E' costituita per mezzo di (alternativamente):

atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Fondazione

Organizzazione diretta alla amministrazione di un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità.

Lo scopo è esterno all'ente ed il fine è dare vantaggio all'esterno dell'ente.

Contenuto Atto costitutivo e Statuto:

- la denominazione dell'ente
- l'indicazione dello scopo
- l'indicazione del patrimonio
- l'indicazione della sede
- le norme sull'ordinamento
- le norme sull'amministrazione
- I criteri e le modalità di erogazione delle rendite

E' costituita per mezzo di atto pubblico

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Comitati

Gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo annunciato. Lo scopo è esterno all'ente ed il fine è realizzare lo scopo per il quale è stato costituito.

Contenuto Atto costitutivo e Statuto:

- libero

E' costituito senza formalità ma è consigliabile la forma scritta e registrata

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Altri enti

Tipologia Ente	Scopo perseguito	Riferimenti normativi
Enti e associazioni religiose	Culto o religione	Legge 206 e 222/1985
Organizzazioni non governative	Cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni povere	Legge 49/1987
Associazioni promozione sociale	Utilità sociale a favore di associati o terzi	Legge 383/2000
Associazioni sportive	Attività sportive dilettantistiche	Legge 398/1991
Associazioni volontariato	Attività solidarietà sociale a favore di terzi	Legge 266/1991
Partiti politici	Rilevanza sociale	Articolo 18 e 19 Costituzione
Pro loco	Sviluppo turismo nei paesi e nelle città	Articolo 36 Codice Civile
Società di mutuo soccorso	Interesse generale in base al principio di sussidiarietà senza scopo di lucro	Legge 3818/1886
Aziende servizi alla persona ASP	Erogazione di servizi assistenziali	D.Lgs. 207/2001

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Libri sociali (1)

Sono libri tenuti a mano o in modalità informatica (in tal caso devono comunque essere stampati). Non devono essere necessariamente vidimati.

Sono libri sui quali vengono annotate le decisioni degli Organi della Associazione:

- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea:**

Deve contenere tutti i resoconti delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie

Il primo verbale è costituito dall'atto costitutivo e dalla statuto sociale

- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo:**

Deve contenere tutti i resoconti delle riunioni, con l'indicazione di tutti i partecipanti ad esse, comprese le riunioni avvenute senza alcuna deliberazione.

Deve essere indicato se la delibera è stata presa all'unanimità o se è presa a maggioranza.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Libri sociali (2)

- **libro dei soci**

E' l'anagrafe della associazione.

Per ogni singolo socio deve contenere:

obbligatoriamente: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, data di entrata in associazione, eventuale data di uscita dall'associazione ed eventuale motivazione;

facoltativamente: indirizzo, telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, fax....

Ai sensi della legge sulla Privacy, è opportuno avere il consenso scritto dei soci al trattamento dei dati.

- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se previsto)**

Deve contenere tutti i resoconti delle riunioni, con l'indicazione di tutti i partecipanti ad esse.

Deve essere indicato se la delibera è stata presa all'unanimità o se è presa a maggioranza.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Libri contabili

Sono libri sui quali vengono annotate le movimentazioni finanziarie della Associazione:

- Registro di prima nota

E' un registro tenuto a mano o in modalità informatica (in tal caso deve comunque essere stampato). Non deve essere vidimato.

Devono essere annotate cronologicamente le operazioni (incassi e pagamenti) effettuate dalla Associazione e può essere suddiviso in colonne per distinguere le operazioni di cassa dalle operazioni di banca.

Se l'attività non è soltanto istituzionale ma svolge anche attività commerciale, è necessario predisporre appositi registri a seconda del tipo di attività svolta.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (1)

Una Associazione è formata da almeno 2 organi di seguito indicati:

- Assemblea
- Organo amministrativo
- Organo di controllo (facoltativo)

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (2)

### Assemblea (1)

E' l'organo sovrano dell'associazione: esprime la volontà dei soci e forma le scelte dell'organizzazione. E' necessario che:

- il rapporto associativo sia regolato in modo uniforme;
- le modalità associative siano omogenee e volte a garantire che il rapporto associativo sia effettivo;
- sia esclusa la temporaneità della vita associativa;
- sia previsto il diritto di voto per tutti gli associati (pari diritti);

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (3)

### Assemblea (2)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'esclusione dei soci
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria

- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione
- il trasferimento della sede
- la trasformazione dell'associazione

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (4)

### **Organo amministrativo (1)**

Ha la funzione di gestire l'Associazione mettendo in atto concretamente le deliberazioni dell'Assemblea dei soci nonché rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi. Normalmente è composto da più soggetti (persone fisiche socie) i quali formano un Consiglio Direttivo

Ad esempio i suoi compiti sono:

- nominare nel suo seno il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti;
- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi;
- deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- determinare le quote associative annuali;
- predisporre i bilanci annuali da presentare all'assemblea per l'approvazione
- assumere e licenziare personale dipendente;
- provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (5)

### **Organo amministrativo (2)**

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile, gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'ente se non adempiono ai doveri del loro ufficio secondo la diligenza richiesta al "buon amministratore" dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile, richiamato dall'art. 1710 del Codice Civile

È esente da responsabilità l'amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organi Sociali (6)

### Organo di controllo

Per un ente non commerciale ai fini statutari non esiste alcun obbligo di nomina di un organo di controllo, tuttavia, è un elemento di garanzia gestionale ed amministrativa sia nei confronti dei soci sia nei confronti dei terzi.

Tale organo può essere composto da più soggetti (persone fisiche) i quali formano un Collegio dei Revisori oppure da un soggetto singolo (Revisore unico).

Non necessariamente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010.

E' opportuno che i revisori verifichino:

- il rispetto delle norme e delle disposizioni statutarie dell'associazione: coerenza dell'attività svolta rispetto all'oggetto sociale;
- la consistenza del patrimonio ed il regolare adempimento delle operazioni di gestione: controllo amministrativo (adempimenti) e controllo contabile sul patrimonio, sulla tenuta della contabilità e sulla formazione del bilancio;
- l'applicazione della normativa fiscale: controllo sull'esistenza dei requisiti per il godimento delle agevolazioni tributarie;
- le procedure e i sistemi gestionali in modo da consentire una adeguata verifica dell'efficienza dell'operato della azienda non profit.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 1) obbligatorie

- a) richiesta attribuzione codice fiscale
- b) redazione ed invio telematico modello Eas

### 2) eventuali

- a) richiesta attribuzione partita Iva
- b) redazione ed invio telematico modello Dichiarazione Enti non Commerciali
- c) redazione ed invio telematico Dichiarazione Iva
- d) redazione ed invio telematico modello Dichiarazione Irap
- e) redazione ed invio telematico Certificazione Unica
- f) redazione ed invio telematico Dichiarazione Sostituti di Imposta (770)

Ad eccezione del punto 1a), gli adempimenti, esclusivamente in via telematica, possono essere effettuati

- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (Dottori Commercialisti)

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 1) obbligatori

#### - a) richiesta attribuzione codice fiscale

Nel caso di ente *non profit* che non esercita attività commerciale, è sufficiente la richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione del solo codice fiscale, utilizzando il modello AA5/6.

Nella pratica, ciò accade ad esempio con riferimento ad associazioni di piccola dimensione, le cui entrate o i cui ricavi sono rappresentati unicamente dalle quote associative versate dai soci.

In tal caso, non è necessario munirsi della partita IVA, ma è sufficiente il codice fiscale.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 1) obbligatori

#### - b) redazione ed invio telematico modello Eas (1)

La trasmissione del modello non costituisce un obbligo ma un onere a carico degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dall'articolo 148 del Tuir (Dpr 917/1986) e dall'articolo 4 del Testo Iva (Dpr 633/1972).

Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui al comma 3 e seguenti, dell'articolo 148 del Tuir ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 148 del Tuir.

Termini e modi di presentazione per gli enti di nuova costituzione:  
entro 60 giorni dalla costituzione.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 1) obbligatori

#### - b) redazione ed invio telematico modello Eas (2)

Cosa succede se non si invia la comunicazione:

gli enti associativi non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.

Circolare 12/2009 dell'Agenzia delle Entrate (confermato dalla Circolare 45/2009): *“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”*

La presentazione oltre i termini non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolato ma ne esclude l'applicazione per le attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. (Risposta scritta ad interrogazione parlamentare 29/09/2016)

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - a) richiesta attribuzione partita Iva

Ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72, gli enti *non profit* che intraprendono un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA devono presentare all'Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione di inizio attività, ai fini dell'attribuzione della partita IVA, utilizzando il modello AA7/10.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - b) redazione ed invio telematico modello Dichiarazione Enti non Commerciali

L'art. 143 comma 1 del TUIR dispone che il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti, di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, è formato dalle seguenti categorie di redditi:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

La determinazione del reddito avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche. Determinato il reddito, l'imposta Ires (imposta sul reddito delle società) è pari al 27,50% di tale reddito.

La dichiarazione dei redditi dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/09 dell'anno di imposta successivo.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - c) redazione ed invio telematico Dichiarazione Iva

Qualora l'Associazione svolga attività commerciale, abbia ovviamente aperto la partita iva ed optato per il regime ordinario, deve provvedere a liquidare periodicamente l'iva. Se dovuta, deve provvedere a versare l'iva e ad inviare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati nonché gli estremi del versamento effettuato.

Una volta all'anno, viene redatta una complessiva dichiarazione Iva dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 28/02 dell'anno di imposta successivo.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - d) redazione ed invio telematico modello Dichiarazione Irap (1)

L'art. 2 del DLgs. 446/97 introduce l'Irap : Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

La determinazione della base imponibile IRAP segue regole diverse a seconda che l'ente eserciti unicamente l'attività istituzionale oppure, *a latere* dell'attività istituzionale, svolga anche un'attività commerciale, in via non prevalente.

La base imponibile è calcolata, nel primo caso, con il metodo cosiddetto "retributivo" (art. 10 comma 1 del DLgs. 446/97), mentre, nella seconda ipotesi, con il metodo cosiddetto "misto" (art. 10 comma 2 del DLgs. 446/97), quest'ultimo ulteriormente differenziabile secondo che gli enti non commerciali determinino il reddito d'impresa in maniera ordinaria oppure forfetaria.

Determinata la base imponibile, l'imposta Irap è pari al 3,90% di tale base.

La dichiarazione Irap dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/09 dell'anno di imposta successivo.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - d) redazione ed invio telematico modello Dichiarazione Irap (2)

##### Metodo retributivo

Gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali adottano il metodo retributivo. Con tale sistema, la base imponibile è costituita dalla somma delle

- retribuzioni spettanti al personale dipendente
- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionali

##### Metodo misto

Gli enti che svolgono anche attività non commerciali adottano il metodo misto.

Con tale sistema, la base imponibile è costituita dal metodo retributivo al quale viene sommato il reddito di impresa determinato in maniera forfetaria od ordinaria.

Per entrambi i metodi, al valore della produzione così ottenuto occorre sottrarre le eventuali deduzioni spettanti a norma dell'art. 11 del DLgs. 446/97.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

#### - e) redazione ed invio telematico Certificazione Unica

Se l'Associazione ha pagato compensi per lavoro dipendente o professionale od occasionale, l'Associazione ha trattenuto da tali compensi un importo pari alla ritenuta di acconto ossia una parte di imposte che il collaboratore deve versare allo Stato.

Caso particolare è quando il compenso è corrisposto ad un professionista il quale ha aperto la partita iva con un regime agevolato (dove non è dovuta né iva né gli viene trattenuta la ritenuta di acconto).

A tutti coloro i quali sono stati pagati compensi dovrà essere consegnato un documento il quale attesta il pagamento del compenso e la ritenuta (eventualmente) operata.

Tale documento, la Certificazione Unica, dovrà essere inviato:

- all'Agenzia delle Entrate, telematicamente entro il 07/03 dell'anno di imposta successivo.
- al percipiente, entro il 31/03 dell'anno di imposta successivo.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Adempimenti fiscali

### 2) Eventuali

- f) redazione ed invio telematico Dichiarazione Sostituti di Imposta (770)

Qualora l'Associazione abbia inviato delle Certificazione Unica, deve provvedere a comunicare con il modello in oggetto l'ammontare delle ritenute di acconto versate allo Stato attraverso il modello F24.

La dichiarazione 770 dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31/07 dell'anno di imposta successivo.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni dal punto di vista tributario (1)

L'art. 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte Dirette) contiene una disciplina di favore, sotto il profilo dell'imposizione diretta, per alcune attività svolte dagli enti non commerciali di tipo associativo.

Il comma 1 dell'art. 148 del Tuir prevede la "decommercializzazione" dell'attività svolta dagli enti non commerciali di tipo associativo nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

Non concorrono, quindi, a formare il reddito complessivo dell'associazione le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni dal punto di vista tributario (2)

L'art. 148 comma 2 del TUIR considera, invece, commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli associati o partecipanti (ancorché in conformità alle finalità istituzionali), verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Al riguardo, la C.M. 12.5.98 n. 124/E afferma che le quote differenziate costituiscono, in sostanza, il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico tra soci ed ente.

Il citato co. 2 dell'art. 148 dispone, altresì, che resta comunque fermo il disposto dell'art. 143 co. 1 secondo periodo del TUIR, in base al quale non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione a fronte del pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

Inoltre, secondo quanto precisato dalla C.M. 124/98/E l'attività "esterna" degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi non soci, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 148 del TUIR ossia pertanto svolgendo attività commerciale è necessario provvedere ad aprire la partita iva.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni dal punto di vista tributario (3)

L'art. 148 comma 2 del TUIR considera, invece, commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli associati o partecipanti (ancorché in conformità alle finalità istituzionali), verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Al riguardo, la C.M. 12.5.98 n. 124/E afferma che le quote differenziate costituiscono, in sostanza, il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico tra soci ed ente.

Il citato co. 2 dell'art. 148 dispone, altresì, che resta comunque fermo il disposto dell'art. 143 co. 1 secondo periodo del TUIR, in base al quale non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione a fronte del pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

Inoltre, secondo quanto precisato dalla C.M. 124/98/E l'attività "esterna" degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi non soci, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 148 del TUIR ossia pertanto svolgendo attività commerciale è necessario provvedere ad aprire la partita iva.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Organizzazioni di volontariato (ODV)

La legge di riferimento è la Legge 266 del 11/08/1991. Ogni Regione ha ratificato con una propria normativa tale Legge. In Piemonte, la Legge Regionale n. 38 del 29/08/1994.

L'attività della OdV deve essere svolta in modo:

- personale: deve essere svolta da persone; questo aspetto si interpreta in senso restrittivo, tale da potersi confi gurare, come soci dell'associazione, esclusivamente, persone fisiche (e non giuridiche);
- spontaneo: l'attività di volontariato non può essere indotta o imposta ad un soggetto, ma totalmente libera e senza vincoli (ad eccezione, ovviamente, di alcune regole che l'associazione può inserire nello Statuto per meglio disciplinare l'attività dei volontari);
- gratuito: l'attività non può avere scopo di lucro, nemmeno indiretto e deve essere esercitata esclusivamente per fini di solidarietà; si deve interpretare questo come un divieto generale di configurare un qualunque tipo di beneficio anche indiretto per i soci. L'attività, dunque, non potrà mai essere rivolta anche ai soci ma solo a soggetti esterni all'associazione.

L'associazione non può avere in nessun caso finalità lucrative: ciò implica il divieto di distribuire tra i soci eventuali risorse o avanzi di gestione.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni di promozione sociale (APS)

La legge di riferimento è la Legge 383 del 07/12/2000. Ogni Regione ha ratificato con una propria normativa tale Legge. In Piemonte, la Legge Regionale n. 7 del 07/02/2006.

Tali associazioni perseguono finalità d'utilità/promozione sociale svolgendo attività rivolte a favore dei propri associati e di terzi, e devono rappresentare uno strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza contribuendo alla crescita sociale, civile e culturale della collettività.

L'APS persegue pertanto principalmente fini mutualistici ossia pone in atto prestazioni e attività rivolte in prima istanza ai propri associati e soltanto in subordine alla collettività e ai non-soci.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato: differenze

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Legge 383/2000	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/1991
1) Enti che perseguono un fine mutualistico e solidaristico	1) Enti che perseguono un fine solidaristico
2) Svolgimento di attività di utilità sociale	2) Svolgimento di attività esclusivamente per fini di solidarietà
3) Attività a favore di terzi e dei soci	3) Attività a favore dei terzi
4) Assenza di fine di lucro	4) Assenza di fine di lucro anche indiretto
5) Attività svolta prevalentemente dai soci (anche eventualmente remunerata)	5) Attività svolta prevalentemente dai soci
6) Vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato	6) Non vi possono essere soci che instaurano un rapporto patrimoniale con l'associazione
7) Registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (APS che operano da almeno un anno, attività svolta in almeno 5 regioni e almeno 20 province del territorio nazionale); Registri regionali	7) Registro regionale del volontariato
8) Sono ONLUS solo se iscritte nella Anagrafe delle ONLUS secondo le procedure consuete	8) Sono ONLUS di diritto

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Associazioni sportive

Le leggi di riferimento sono la Legge 289 del 27/12/2002 articolo 90 e la Legge n. 398 del 16/12/1991.

Le associazioni sportive hanno ad oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive) che non inquadrano atleti professionisti.

Da un punto di vista fiscale, l'art. 148 comma 3 del TUIR a parziale deroga del comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che non si considerano commerciali le attività

- svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati.

Sono invece di natura commerciale le prestazioni svolte nei confronti di terzi dietro pagamento di un corrispettivo. Pertanto, in tal caso è necessario aprire una partita iva.

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (1)

La legge di riferimento è la Decreto Legislativo 460 del 04/12/1997 (disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Le ONLUS non identificano una precisa categoria di enti, ma rappresentano un concetto trasversale, un regime fiscale particolarmente agevolativo conseguibile da diverse tipologie di soggetti non profit: possono esistere quindi Fondazioni ONLUS, Comitati ONLUS, APS ONLUS, .....

Si sovrappone, perciò, una qualifica fiscale (ONLUS) ad una qualifica civilistica (OdV, APS, ....).

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (2)

## a. Settore operativo

1. assistenza sociale e socio-sanitaria
2. assistenza sanitaria
3. beneficenza
4. istruzione
5. formazione
6. sport dilettantistico
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
9. promozione della cultura e dell'arte
10. tutela dei diritti civili
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o ad esse affidata da università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, secondo le modalità di legge

# ASSOCIAZIONI NO PROFIT

## Conclusioni

Esistono diversi tipi di associazione e, per individuare a quale categoria si appartiene, è necessario delineare chiaramente il tipo di **attività che si svolge** o che si vuole svolgere e quali sono i **destinatari di tale attività**.

È necessario ricordare che non si può cambiare l'attività a seconda del tipo di associazione che si vuole essere: una associazione nasce, nelle volontà delle persone, per svolgere una determinata attività che vada ad occuparsi di soggetti o di beni della collettività che si desidera tutelare... Solo successivamente si "indossa la veste" legislativa che corrisponde alla propria soggettività; alterare una attività, o snaturare la propria associazione, per rientrare in un tipo di associazione piuttosto che in un altro, si rivela essere molto spesso un atto controproducente per la stessa associazione.